

se, quando conoscono un uomo capace, ed hanno in lui confidenza, non lo mandano a bordo. In tal modo si gira la legge perchè non risponde ai bisogni del paese.

PRESIDENTE. Il signor commissario regio ha facoltà di parlare.

SERRA-CASSANO, commissario regio. Le trenta lire servono per corrispettivo delle spese che occorrono per dare gli esami.

L'onorevole generale Bixio, rivolgendomi parole d'encómio, ha chiesto qual fosse la mia opinione sopra gli esami dei capitani mercantili.

Esprimerò, a tale riguardo, una mia idea particolare, ed è che, sebbene io non concorra in tutto nell'opinione dell'onorevole Bixio, credo però che gli esami che si danno attualmente sieno troppo estesi.

Infatti, nella legge nuova sulla marina mercantile, che veniva elaborata dall'illustre conte Di Cavour, propugnai idee analoghe a quelle dell'onorevole Bixio; dissi che gli esami dei capitani mercantili dovevano limitarsi, nella parte teorica, ai soli calcoli necessari a condurre il bastimento al porto di destinazione, quando sono abbandonati dalla vista di terra, e non certo domandare tante e poi tante cose che io reputo affatto inutili. Quest'istruzione è poca per un lato, soverchia per l'altro; l'istruzione io la desidero, la voglio negli ufficiali di marina; in questi sì, perchè, andando all'estero, sono i campioni dello Stato, sono in relazione cogli uffiziali delle altre potenze, e devono quindi non solo eguagliarli, ma, appartenendo ad una nuova marineria, devono, se è possibile, superarli, e primeggiare.

Per questi motivi io, esprimendo la mia idea, dico che, se la mia voce potesse farsi sentire, allorchando la legge sulla marina mercantile sarà discussa, io manifesterei sempre l'avviso che l'esame dei capitani mercantili debba ridursi ai più semplici termini, vale a dire raggirarsi su quegli studi indispensabili per condurre la nave al porto di destinazione, quando nelle lunghe navigazioni sono privi della vista di terra.

BIXIO. Ringrazio l'onorevole regio commissario della risposta fattami.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'articolo 18, di cui la Camera ha già intesa la lettura.

(È approvato.)

« Art. 19. Per la spedizione delle patenti di grado della marina mercantile saranno percepiti i seguenti diritti:

« Patenti di capitano di lungo corso e di costruttore navale di prima classe, lire 60.

« Dette di capitano di grande cabotaggio e di costruttore navale di seconda classe, lire 40.

« Dette di padrone, lire 20.

« Per la promozione da un grado all'altro si pagherà la differenza che passa fra i diritti fissati per i due gradi, coll'aumento di lire 5.

« Occorrendo di dover lasciare un duplicato delle patenti di grado, si percepiranno lire 5. »

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce?

SERRA-CASSANO, commissario regio. Aderisce.

PRESIDENTE. Lo porrò dunque ai voti.

(È approvato.)

« Art. 20. Per le autorizzazioni illimitate ai marinari di comandare battelli pel piccolo traffico della costa, e per quelle di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, e per le licenze di esercitare il cabotaggio in paese estero oltre i limiti assegnati alla navigazione dei capitani di cabotaggio o dei padroni, si pagheranno lire dieci.

« Per ogni duplicato delle dette autorizzazioni si percepiranno lire due. »

PLUTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO. Mi proverò di fare un'altra volta l'avvocato dei poveri, sebbene senza fortuna.

In questo articolo si stabilisce il pagamento di lire 10 per tre categorie: la prima, per l'ammortizzazione illimitata ai marinai di comandare battelli pel piccolo traffico; la seconda, per dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare; la terza, per la licenza di esercitare il cabotaggio in paese estero, oltre ai limiti assegnati alla navigazione dei capitani di cabotaggio e dei padroni.

Io non so capire come non si veda la grandissima differenza che passa nella posizione rispettiva di queste tre categorie di marinai: i primi non comandano che piccoli legni di quattro, cinque, sei o al più otto uomini di equipaggio; i secondi comandano bastimenti da trenta a quaranta tonnellate; gli ultimi hanno bastimenti molto più grossi.

Onde si conservi fra di loro la giustizia distributiva, io prego la Camera di stabilire una differenza, dicendo:

« Per le autorizzazioni illimitate ai marinari di comandare battelli pel piccolo traffico della costa si pagano lire 3.

« Per quelle di dirigere battelli alla pesca illimitata in alto mare od all'estero e per la licenza di esercitare il cabotaggio in paese estero, oltre i limiti assegnati alla navigazione dei capitani di cabotaggio e dei padroni, lire 10. »

Mi pare che la Camera debba accogliere questa mia preghiera, perchè la posizione di queste tre categorie di comandanti è molto diversa.

SERRA-CASSANO, commissario regio. Giacchè l'onorevole preopinante invoca in favore della sua proposta un sentimento di giustizia, lo invocherò anch'io, perchè la Camera non muti l'articolo.

Infatti coll'articolo 18 si è imposto agli aspiranti al grado di padrone la tassa di lire 10, e, siccome in questo articolo 20 sono appunto indicate le facoltà attribuite ai padroni nella navigazione, mi pare già molto che a chi è padrone non si faccia pagare una tassa superiore a quella di chi aspira solamente a diventarlo.

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti la proposta del deputato Plutino. Egli propone che per le autorizzazioni illimitate ai marinai di comandare battelli pel piccolo traffico della costa si paghino solo lire tre. Chi intende approvarla, si alzi.

(La Camera non approva.)

Metterò dunque ai voti l'articolo 20, sì e come già fu letto.

(La Camera approva.)

« CAPO III. — Disposizioni generali. — Art. 21. La retribuzione per pilotaggio, per la stazatura e per le visite dei bastimenti; il fitto per prestito ed uso dei materiali, macchine, attrezzi e bacini e per ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti e delle darsene, verranno regolati, a seconda delle località, per decreto reale. »

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce?

SERRA-CASSANO, commissario regio. Il Ministero non aderisce, per questo motivo che non vuole pregiudicare la questione.

Proponendo che si dica: che a ciò verrà provveduto con decreti reali, non intende di valersi senza grave causa di quest'autorità, ma non vuole che si dichiari che tali sorta di operazioni vadano esenti da ogni diritto. Egli è per ciò che ha proposto le parole *con regio decreto*, perchè può nascere